

COMUNE DI DALPE

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 1 – Campo d'applicazione e principi della gestione dei rifiuti¹

1. Il seguente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti del territorio del Comune di Dalpe, non ch  il relativo finanziamento.
2. Esso si applica a tutti i produttori e a tutti i detentori di rifiuti presenti nel territorio comunale.
3. La gestione dei rifiuti deve essere orientata alla loro prevenzione, riduzione e valorizzazione. In particolare il Comune tende a alleggerire l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti.

Art. 2 – Compiti del Comune

1. Il Comune svolge tutti i compiti che giusta il diritto federale e cantonale gli competono nell'ambito della gestione dei rifiuti, nella misura in cui questi non vengano assunti dal Consorzio Nettezza Urbana Biasca e Valli (CNU).
2. Nell'ambito della gestione dei rifiuti il Comune collabora con il CNU, con altri Comuni nonch  con le istanze federali e cantonali.
3. Il Comune costruisce e gestisce i posti di raccolta pubblici dei rifiuti urbani e provvede allo smaltimento dei rifiuti raccolti separatamente. Esso disciplina il finanziamento dello smaltimento dei rifiuti in conformit  con lo statuto del CNU.
4. Il Comune promuove il compostaggio individuale degli scarti vegetali o la consegna nei centri di raccolta o di compostaggio designati.
5. Il Municipio pu  conferire per contratto singoli compiti ad altri Consorzi di diritto pubblico o imprese private, nella misura in cui tali compiti non siano di competenza del CNU.
6. Il Comune, in collaborazione con il CNU, provvede all'informazione e alla sensibilizzazione del pubblico sui temi della riduzione alla fonte, delle raccolte differenziate e del trattamento dei rifiuti.

Art. 3 – Accettazione dei rifiuti

1. Il Comune, in collaborazione con il CNU,   tenuto ad accettare tutti i rifiuti urbani e di gestirli in modo ecologicamente sostenibile.
2. Il Municipio, riservate le disposizioni del CNU, pu  decidere di rinunciare alla raccolta ed al riciclaggio di determinati rifiuti se esiste un sistema di raccolta e di smaltimento funzionale gestito dal settore privato.
In tal caso l'obbligo di accettazione da parte del Comune viene a cadere.

¹ Modifica del 14 luglio 2019

Capitolo 2 Gestione dei rifiuti

Art. 4 – Obbligo di consegna

1. La consegna dei rifiuti, l'utilizzazione dei posti e dei servizi di raccolta sono obbligatori.

Art. 5 – Categorie di rifiuti

1. Il presente Regolamento distingue tra rifiuti urbani, altri rifiuti, rifiuti speciali e rifiuti edili.
2. Quali rifiuti urbani sono considerati i rifiuti provenienti dalle economie domestiche, i rifiuti a questi paragonabili in quanto alla composizione e provenienti da società di servizi, aziende artigianali e industriali. Essi si suddividono in rifiuti urbani riciclabili, raccolti separatamente, ed in rifiuti urbani combustibili non riciclabili. Sono inoltre denominati rifiuti ingombranti i rifiuti urbani che, per peso o dimensione, non trovano posto negli imballaggi autorizzati, o rispettivamente, ei punti di raccolta dei rifiuti riciclabili.
3. Quali altri rifiuti sono considerati i rifiuti aziendali provenienti da aziende industriali, artigianali e di prestazioni di servizi che non riportano una composizione paragonabile ai rifiuti domestici. Questi altri rifiuti devono essere smaltiti dalle/ai detentori.
4. Quali rifiuti speciali sono considerate le categorie di rifiuti elencate nell'Ordinanza del Consiglio Federale sul traffico dei rifiuti speciali. Ne fanno parte rifiuti come pule, tubi luminescenti, prodotti fitosanitari, prodotti per il trattamento del legno, solventi, antiparassitari e refrigeranti, rifiuti di colori, oli minerali, sostanze chimiche e medicinali.
5. Sono rifiuti edili tutti i rifiuti provenienti dai cantieri come materiale di scavo, materiale di demolizione (ad esempio materiali misti da demolizioni, cemento asfaltico, materiale di demolizione in calcestruzzo, rifiuti di costruzione di strade), materiali ingombranti da cantieri (ad es. materiali combustibili come legno, carta, cartone e materie plastiche) nonché altri rifiuti causati da lavori di costruzione e demolizione.

Art. 6 – Rifiuti esclusi dalla raccolta²

1. Sono escluse dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti urbani le seguenti tipologie di rifiuti:
 - a. apparecchi elettrici ed elettronici e le loro componenti (televisori, radio, computer, aspirapolveri, frullatori, videogiochi, telefoni, stampanti, fotocopiatrici, toner, inchiostri, ecc.)
 - b. apparecchi refrigeranti (frigoriferi, congelatori, ecc.);
 - c. tubi e lampade fluorescenti, al neon e al mercurio;
 - d. veicoli da rottamare e le loro componenti;
 - e. rifiuti edili (materiale di sterco, di scavo e di demolizione);
 - f. cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria (pelli, ossa, budella, sangue, ecc.);
 - g. sostanze auto-infiammabili, esplosive e radioattive;

² Modifica del 14 luglio 2019

- h.residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;
 - i.materiali inquinati da idrocarburi e prodotti chimici;
 - j.polveri residue provenienti da impianti depurazione fumi;
 - k.fanghi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;
 - l.pneumatici;
 - m.scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie;
 - n.residui dei bagni di sviluppo fotografico, galvanici e zincatura;
 - o.veleni;
 - p.emulsioni e miscele bituminose;
 - q.pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;
 - r.medicinali, termometri al mercurio, siringhe e rifiuti sanitari;
 - s.carboni e scorie provenienti dalla pulizia di camini e caldaie.
- 2.I rifiuti per i quali è disponibile una raccolta separata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani ma devono essere consegnati presso i punti vendita o presso gli appositi punti/centri di raccolta.
- 3.In caso di dubbio, prima di esporre o consegnare i rifiuti, l'utente deve informarsi sulle modalità di smaltimento presso il fornitore o consultare i servizi comunali e cantonali competenti.

Art. 7 – Divieti

1. E' vietato il deposito o sotterramento di rifiuti di ogni genere su terreno pubblico o privato. Il compostaggio è escluso dal presente divieto.
2. E' vietata l'introduzione di rifiuti nelle acque nonché lo smaltimento dei rifiuti assieme alle acque di scarico.
3. E' vietato bruciare e trattare rifiuti di ogni genere in impianti non idonei o all'aperto. La combustione di rifiuti naturali secchi proveniente da boschi, campi, giardini e orti è regolata da disposizioni cantonali.
4. Il trasporto di rifiuti urbani per lo smaltimento fuori dal Comune è permesso soltanto con l'autorizzazione del Municipio.

Art. 8 – Estensione territoriale

1. Il servizio di raccolta viene svolto entro il comprensorio, nei posti di consegna stabiliti dal Municipio.
2. Gli utenti interessati sono tenuti a depositare i rifiuti nei posti di raccolta ufficiali.

Art. 9 – Modalità di consegna

1. I rifiuti devono essere consegnati nei sacchi ufficiali contrassegnati dal CNU, aventi una capacità da 17 a 110 litri.
2. I sacchi devono essere depositati ben chiusi negli appositi contenitori.
3. I rifiuti non consegnati in modo conforme alle modalità di cui ai cpv 1 e 2, non saranno prelevati dagli addetti al servizio.
I responsabili potranno venir puniti a norma dell'art. 25 del presente Regolamento. Per grandi stabili d'abitazione, alberghi, ecc. è ammesso l'uso di contenitori privati. Le dimensioni, il tipo e l'uso dei contenitori sono soggetti all'approvazione del Municipio. Il Municipio può sancire l'obbligo dell'uso di contenitori privati quanto questo risulti opportuno o necessario per facilitare il servizio.

L'impiego dei contenitori non esime dall'obbligo di depositare i rifiuti nei sacchi ufficiali.

I detentori sono comunque tenuti ad esporre i contenitori senza intralciare il traffico, a ritirarli subito dopo la vuotatura ed a provvedere alla regolare pulizia e manutenzione degli stessi. Il Municipio può emanare disposizioni particolari circa l'ubicazione dei contenitori.

Art. 10 – Giorni e orari di raccolta

1. I punti di raccolta, la frequenza, i giorni e gli orari di raccolta vengono fissati dal Municipio e resi noti con avviso municipale.
2. Il Municipio si conforma al piano di raccolta dei rifiuti per il trasporto dei rifiuti allestito dal CNU.

Art. 11 – Rifiuti urbani riciclabili

1. I detentori devono conservare separatamente i rifiuti urbani riciclabili.
2. I rifiuti adatti al compostaggio devono essere compostati dai detentori degli stessi ad esempio in giardino o negli orti.
Sono esclusi dal compostaggio i materiali inorganici come plastica, vetro, metalli, pietrame.
3. Gli altri rifiuti urbani raccolti separatamente devono essere depositati per raccolte speciali eseguite nei giorni stabiliti negli appositi posti di raccolta pubblici, consegnati ai posti di raccolta designati dal Comune o restituiti al commercio e agli Enti autorizzati o obbligati al ritiro.

Art. 12 – Rifiuti urbani combustibili non riciclabili

1. I rifiuti urbani combustibili non riciclabili provenienti dalle economie domestiche e dalle aziende devono essere depositati dai detentori nei posti di raccolta in sacchi per rifiuti contrassegnati dal CNU.

Art. 13 – Rifiuti ingombranti

1. I rifiuti ingombranti che, per peso o dimensione, non trovano posto negli imballaggi autorizzati o rispettivamente nei punti di raccolta dei rifiuti riciclabili devono essere consegnati ai punti di consegna degli ingombranti, secondo le direttive del Municipio.

Art. 14 – Rifiuti speciali

1. I rifiuti speciali non possono essere mischiati con altri rifiuti. I detentori devono restituirli, per quanto possibile nell'imballaggio originale, ai negozi di vendita dei rispettivi prodotti, risp. Agli Enti autorizzati o obbligati a riprenderli.
2. Il Comune provvede affinché i rifiuti speciali provenienti dalle economie domestiche nonché le piccole quantità di rifiuti speciali prodotti dalle aziende artigianali che non possono essere restituite, vengono consegnate ai posti di raccolta designati dal Municipio in accordo con il CNU. I rispettivi posti di raccolta sono resi noti periodicamente.
3. Le grandi quantità di rifiuti speciali prodotti da società di servizi, imprese industriali ed artigianali devono essere smaltite per opera dei detentori a proprie spese e in modo ecologicamente sostenibile.

Art. 15 – Rifiuti edili

1. I rifiuti edili devono essere smaltiti giusta le prescrizioni della Confederazione e le disposizioni del Cantone. Devono essere separati a seconda delle categorie di rifiuti nel cantiere e nei posti di raccolta e di separazione autorizzati.
2. I rifiuti edili che non sono già stati separati nel cantiere devono essere trasportati a proprie spese, per opera dei detentori, in un posto di raccolta e di separazione autorizzato.
3. Il materiale di scavo e di sgombero non inquinato deve essere consegnato dal responsabile a proprie spese, direttamente per il riciclaggio o in una discarica per materiali inerti, risp. in un deposito per materiali autorizzato.

Capitolo 3 Impianti di trattamento dei rifiuti

Art. 16 – Discarica comunale –

STRALCIATO (risoluzione Sezione enti locali del 17.03.2006)

Capitolo 4 Disposizioni particolari

Art. 17 – Veicoli e macchinari inservibili

1. Il deposito, anche solo temporaneo, di rifiuti e detriti di ogni genere come rottami, carcasse d'auto, veicoli fuori circolazione, altri veicoli e macchinari sui terreni pubblici e privati, posteggi, è vietato.

Art. 18 Sospensione del servizio

1. Il servizio di raccolta può venir sospeso in caso di eventi di forza maggiore. Di regola i turni così soppressi non vengono recuperati.

Capitolo 5 Finanziamento

I – Principio

Art. 19 – Spese del Comune

1. Il Comune copre le spese per la gestione dei rifiuti urbani mediante la riscossione di tasse sui rifiuti a copertura dei costi e conformi al principio di causalità, composte da una tassa base e da una tassa proporzionale alla quantità (tassa sul sacco).
2. Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi del 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite

accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non direttamente imputabili ai cittadini.³

3. L'imposizione delle tasse avviene sulla base delle prescrizioni del presente Regolamento e ordinanze emanate dal Comune, nonché dello Statuto e relative disposizioni di attuazione del CNU.
4. Il Municipio adegua allo sviluppo dei costi la tassa base sui rifiuti e le tasse proporzionali alla quantità non stabilite dal CNU, mediante l'adozione di un'Ordinanza municipale, basata sul principio dell'art. 32a (LPAmb).

II – Tasse sui rifiuti

Tassa base

Art. 20 – Obbligo della tassa, imposizione

1. La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente:
 - a) quelli amministrativi e del personale,
 - b) di informazione e sensibilizzazione,
 - c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate,
 - d) di investimento e ammortamento,
 - e) di altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.⁴
2. Le economie domestiche, i proprietari di residenze secondarie e tutte le ditte, i commerci e gli Enti che operano sul territorio del Comune e che producono rifiuti, devono pagare una tassa base annua.
3. La base di calcolo per l'imposizione della tassa base è costituita dal tariffario di cui all'allegato A del presente Regolamento.

Art. 21 – Esigibilità e riscossione

1. La tassa base diventa esigibile a metà anno civile. Se nel corso dell'anno ha luogo una mutazione, l'esigibilità occorre per la tassa dovuta pro rata al momento del cambiamento.
2. Le fatture e le decisioni vengono inviate direttamente alle persone e ai commerci interessati.
3. La tassa base deve essere pagata entro 30 giorni dalla consegna della fattura. In caso di pagamento ritardato viene calcolato un interesse di mora in linea con le aliquote cantonali attualmente vigenti.
La fattura del Comune è parificata a un titolo esecutivo nel senso dell'art. 80 LEF.

Tassa proporzionale alla quantità

³ modifica del 10 dicembre 2018

⁴ modifica del 10 dicembre 2018

Art. 22 – Principio

1. Per i rifiuti urbani combustibili non riciclabili raccolti dal CNU, la tassa proporzionale alla quantità viene riscossa sotto forma di tassa per involucri e contenitori. Viene pagata mediante l'acquisto di involucri (sacchi), braccialetti e sigilli per contenitori contrassegnati dal CNU.
2. Vanno utilizzati esclusivamente sacchi contrassegnati dal CNU. I braccialetti e i sigilli per contenitori contrassegnati dal CNU devono essere apposti in modo ben visibile. I sacchi non contrassegnati dal CNU e i contenitori senza braccialetti o sigilli contrassegnati dal CNU non vengono né raccolti né svuotati.
3. Per i rifiuti urbani combustibili non riciclabili raccolti dal CNU, l'entità delle diverse tasse è fissata annualmente dal CNU, secondo le aliquote stabilite dal tariffario del Regolamento del CNU.
4. Il Comune può prevedere una tassa proporzionale alla quantità o al volume dei rifiuti non raccolti dal CNU.
5. La tassa proporzionale alla quantità relativa ai rifiuti urbani combustibili non riciclabili viene incassata dal CNU e quella relativa agli altri tipi di rifiuti dal Comune.
6. Alle famiglie con neonati fino a tre anni e alle persone sofferenti di incontinenza che ne faranno richiesta scritta alla Cancelleria comunale è fornito gratuitamente il quantitativo di 15 sacchi da 17 litri mensili. *

III – Rimedi legali

Art. 23 – Opposizione

1. Le opposizioni sollevate contro tutte le decisioni del Municipio che impongono tasse agli utenti relative al presente Regolamento, devono essere inoltrate al Comune per iscritto e vanno motivate, entro 15 giorni⁵ dall'intimazione della fattura al Municipio.
2. Contro la decisione del Municipio sull'opposizione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge organica comunale e dalla Legge di procedura per le cause amministrative⁶.

IV – Disposizioni esecutive e finali

Art. 24 – Esecuzione

1. Il Municipio è competente per l'applicazione del presente Regolamento nonché delle prescrizioni federali e cantonali concernenti la gestione dei rifiuti urbani nella misura in cui ciò non entri nelle competenze del CNU.
2. Il Municipio emana le disposizioni esecutive necessarie.

Art. 25 – Disposizioni penali

1. Conformemente all'art. 145 LOC e riservate altre leggi speciali, il Municipio punisce con una multa sino a fr. 10'000 le contravvenzioni al presente regolamento, alle relative ordinanze municipali o alle norme federali o cantonali la cui applicazione gli

⁵ modifica del 10 dicembre 2018

⁶ modifica del 10 dicembre 2018

è affidata. Sono inoltre riservati i disposti di legge speciale, segnatamente quelli della Legge sull'ordine pubblico e del relativo Regolamento sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici.⁷

2. In caso di infrazioni commesse contro le prescrizioni di diritto edilizio e pianificatorio del presente Regolamento o relative disposizioni esecutive o decisioni dell'autorità edilizia valgono le disposizioni penali della legge edilizia.
3. Contro le decisioni dei capoversi 1 e 2 è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione della stessa.

V – Disposizioni finali

Art. 26 – Abrogazione

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento vengono abrogati il Regolamento municipale disciplinante la raccolta e il trasporto dei rifiuti domestici aggiornato al 1. luglio 1976.

Art. 27 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore con effetto 1 gennaio 2019 riservata la ratifica da parte del Consiglio di Stato.

Dalpe, 8 novembre 2018

* **Modifica del 15.12.2013**

Annessi: Tariffario Allegato A
Definizioni Allegato II

COMUNE DI DALPE

Tariffario – Allegato A

In virtù degli articoli 32 LPAmb vengono riscosse le seguenti tasse:

⁷ risoluzione SEL del 13 marzo 2019

Aliquote

I. Tassa base

	Aliquota in fr./anno ⁸	
	Minima	Massima
1. a) Economie domestiche	90.00	200.00
b) Case e appartamenti di vacanza e residenze secondarie di non domiciliati	90.00	200.00
2. Esercizi pubblici senza alloggio	140.00	360.00
3. Esercizi pubblici con alloggio	200.00	450.00
4. Negozi, commerci, aziende	170.00	380.00
5. Colonie di vacanza	550.00	1200.00

Il Municipio decreterà la tassa base anno per anno, specificando in dettaglio le differenti categorie, entro i valori minimi e massimi citati.

II. Tassa proporzionale alla quantità

Tassa per involucri e contenitori per rifiuti urbani
Combustibili non riciclabili, per sacchi di 17, 35,
60, 110 litri, braccialetti e sigilli

Secondo tariffario CNU

III. Tassa proporzionale al volume

Deposito presso la discarica vegetale al ponte di Dalpe
Tassa a partire da mc. 3 di materiale sciolto

Minimo Fr. 15.00 / mc
Massimo Fr. 30.00 / mc

Definizioni – Allegato II

⁸ modifica del 10 dicembre 2018

A) Rifiuti urbani

I rifiuti provenienti dalle economie domestiche e gli altri rifiuti di quantità paragonabile e composizione analoga provenienti da società di servizi, aziende artigianali e industriali (ad es. rifiuti di uffici, imballaggi, rifiuti ospedalieri simili a quelli delle economie domestiche).

Essi si suddividono in:

A1) Rifiuti urbani riciclabili

I seguenti rifiuti devono essere raccolti separatamente affinché possano essere compostati, utilizzati altrimenti, riciclati o smaltiti in modo rispettoso dell'ambiente:

- rifiuti adatti al compostaggio provenienti da cucine e giardini
 - scorze di agrumi in piccole quantità
 - fondo di caffè e erbe di tè (compresi i filtri di carta)
 - residui di cibo in piccole quantità
 - gusci d'uovo
 - piante (mazzi di fiori senza fili metallici), residui di piante, piante in vasi
fogliame, erba, arbusti e siepi da taglio, rami sottili
 - letame di piccoli erbivori (senza lettiera per gatti)
- vetro
- carta
- cartone
- alluminio
- latta bianca
- altri rifiuti in metallo, rottame (scatole, pentole o altri oggetti di metallo, parti di metallo di mobili, apparecchi, autovetture, articoli da sport)
- materiali tessili
- scarpe ancora utilizzabili
- pneumatici
- materiali inerti (piccole quantità di materiali di sgombero minerali, quali stoviglie, cocci di porcellana, vasi in terracotta, vetri da finestra)
- piccole quantità di rifiuti speciali (resti di medicinali, colori, lacche, prodotti per il trattamento delle piante, prodotti per la protezione del legno, pile, oli minerali, olio per friggere)
-

A2) Rifiuti urbani combustibili non riciclabili provenienti da economie domestiche o da aziende

Ne fanno ad es. parte i seguenti rifiuti, per quanto non siano raccolti separatamente:

- imballaggi non riciclabili per generi alimentari e bibite
- pannolini, assorbenti igienici, fazzoletti di carta, tovaglioli
- paglia di legno, sacchetti per aspirapolvere
- strame per animali piccoli, piume, peli, capelli
- cenere raffreddata, lana di roccia, carta abrasiva, carta carbone
- lampadine elettriche, campane di vetro
- stivali, scarpe, guanti, borse, tubi
- imballaggi e oggetti di plastica (flaconi per detersivi e shampoo, barattoli, tubetti, contenitori per lamette, cassette, dischi, polistirolo espanso e altri riempitivi, giocattoli, vasi da fiori)
- materiale d'imballaggio di carta e cartone, che non può essere consegnato alla raccolta separata
-

Sono inoltre definiti:

A3) Ingombranti

I rifiuti ingombranti sono rifiuti urbani che, per peso o dimensione, non trovano posto negli imballaggi autorizzati o, rispettivamente, nei punti di raccolta dei rifiuti riciclabili.

- mobili interi o smontati (sedie, divani, armadi, letti ecc.)
- altri suppellettili (materassi, tappeti, ecc.)
- articoli da sport (slitte, racchette da tennis, sci di legno e di materia plastica ecc.)
- materiale d'imballaggio (scatole, casse, contenitori, materiale d'imballaggio in materia plastica ecc.)
-

B) Altri rifiuti

I rifiuti provenienti da aziende industriali, artigianali e di prestazioni di servizi che non fanno parte dei rifiuti urbani, vale a dire i rifiuti che non sono di composizione analoga

dei rifiuti che provengono dalle economie domestiche ma che costituiscono rifiuti specifici da esercizi: residui di produzione dalla trasformazione delle materie plastiche, rifiuti da legname di scarto dall'industria edilizia ecc.

C) Rifiuti speciali

Sono considerati rifiuti speciali i rifiuti elencati nell'allegato 3 dell'Ordinanza sul traffico dei rifiuti speciali del 12 novembre 1986 (OTRS). Rifiuti speciali in piccole quantità possono provenire anche dalle economie domestiche. Fanno parte dei rifiuti speciali le seguenti categorie di rifiuti:

1. Rifiuti inorganici con metalli disciolti
2. Solventi e rifiuti contenenti solventi
3. Rifiuti liquidi, oleosi
4. Rifiuti di colori, vernici, colle, mastice e rifiuti di stampa
5. Rifiuti e fanghi provenienti dalla fabbricazione, preparazione e dal trattamento di materiali (metalli, vetro, ecc.) ad es. rifiuti di oli grassi commestibili, rifiuti di separatori di grasso.
6. Rifiuti provenienti da lavorazioni o da trattamenti meccanici o termici
7. Residui di bollitura, di fusione e d'incenerimento
8. Rifiuti di sintesi e di altri procedimenti della chimica organica
9. Rifiuti inorganici liquidi o fangosi provenienti da trattamenti chimici
10. Rifiuti inorganici solidi provenienti da trattamenti chimici
11. Residui della depurazione delle acque di scarico e del trattamento delle acque
12. Materiali e apparecchi sporchi (ad es. terra intrisa di prodotti petroliferi)=
13. Cariche non riuscite, scarti come pure merci, apparecchi e sostanze usati (ad es. tubi luminescenti e lampade a vapore metallico a partire da 12 pezzi, residui contenenti mercurio allo stato metallico, pile e accumulatori usati di ogni genere, residui di antiparassitari, prodotti fitosanitari, compresi diserbanti e i regolatori per lo sviluppo delle piante, determinati resti di prodotti per il trattamento del legno, resti di sostanze chimiche, medicinali scaduti)
14. Rifiuti provenienti dalla manutenzione delle strade

D Rifiuti edili

Sono rifiuti edili tutti i rifiuti provenienti dall'esecuzione di lavori di costruzione o di demolizione:

- materiali di scavo e di sgombero (inquinato e non inquinato)
- rifiuti da cantieri edili (cemento asfaltico, pavimentazione in catrame, rifiuti da costruzione di strade, cemento armato franato, materiale misto franato, tegole, rifiuti inerti di cantieri che possono essere senz'altro depositati nelle discariche per materiali inerti, gesso, vetro)
- ingombranti da cantieri edili (rifiuti combustibili come legna non riutilizzabile, carta, cartone e materie plastiche recuperabili, fibrocemento, eternit; lana di roccia e vetro, isolamenti CFC, lastre in materiale composito, ingombranti edili misti in fosse miste)
- ulteriori rifiuti come rifiuti speciali, apparecchi elettrici ed elettronici, serbatoi d'olio, impianti di riscaldamento, di ventilazione, Di climatizzazione, di pompaggio, di termopompe, installazioni elettroniche)